



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Campania*  
**DIREZIONE DIDATTICA STATALE SCAFATI I**  
Via S. Antonio Abate 84018 - SCAFATI – Tel. e Fax 0818631737 - C.F. 80033520653  
mail: [sae16100t@istruzione.it](mailto:sae16100t@istruzione.it); pec: [sae16100t@pec.istruzione.it](mailto:sae16100t@pec.istruzione.it); - [www.1circoloscafati.edu.it](http://www.1circoloscafati.edu.it)

Alle lavoratrici dipendenti  
**di questa Scuola**  
**Bacheca Argo**  
**Sito Web**

**OGGETTO:** **Informazione sui rischi lavorativi e relative misure di tutela che devono essere attuate in caso di gravidanza – art. 11 comma 2 D. Lgs. 151/01 – Tutela della sicurezza e della salute per le lavoratrici madri gestanti e puerpere, in combinato e disposto con l'art. 36 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.**

In riferimento all'oggetto si richiama la necessità di **comunicare all'ufficio di segreteria, il prima possibile, lo stato di gravidanza**, sia a voce che tramite certificato dello specialista ginecologo (con indicazione dell'epoca di gestazione e dell'epoca presunta del parto), al fine di consentire l'applicazione delle misure di protezione e prevenzione previste dal Documento di Valutazione dei Rischi di questa Istituzione Scolastica.

Di seguito si riporta lo stralcio della valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza e allattamento effettuata da questo Istituto.

Pertanto, si invita la S.V. a prendere visione e rispettare le indicazioni di seguito riportate; tali informazioni sono fornite al fine di ottemperare agli obblighi di informazione di cui all'art. 36 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. in combinato e disposto dall'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 151/2001.

*Il Dirigente Scolastico*  
*Dott.ssa Margherita Attanasio*

# LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

## MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE SUL LAVORO DELLE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO

La Scuola avendo alle proprie dipendenze personale, docente e non docente, femminile ha provveduto anche alla valutazione dei rischi riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 26 marzo 2001 n° 151.

L'entrata in vigore della normativa di riferimento (D.Lgs. n° 151/2001) ha abrogato la legislazione preesistente in materia, costituita essenzialmente dal D.Lgs. n° 645/96 e la L. n° 1204/1971 sulla tutela delle lavoratrici madri pur adottandone le disposizioni in materia di tutela della maternità.

Il datore di lavoro ha valutato i rischi per la sicurezza e la salute nonché tutte le ripercussioni che tali rischi hanno sulla gravidanza o sull'allattamento servendosi come base di partenza le Linee Guida elaborate da parte della Commissione della Comunità Europea per la valutazione degli agenti chimici, fisici, biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, comunicate ai Paesi Membri in data 05.10.2000.

In particolare, le linee guida distinguono i pericoli cui si possono trovare esposte le lavoratrici suddette in generici e specifici e prendono in considerazione anche tutta una serie di fattori quali i movimenti e le posizioni di lavoro, i disagi fisici e mentali connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui sopra.

Durante il processo di valutazione del rischio, inoltre, il Datore di Lavoro ha verificato che tra le mansioni svolte da personale dipendente femminile, non vi sono attività, lavori e/o condizioni in cui si svolgono le attività che rientrano nella lista dei lavori vietati per legge per le lavoratrici gestanti, puerpere ed in periodo di allattamento.

### Doveri delle lavoratrici

Il principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente la Direzione del suo nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i provvedimenti di tutela per la salute della madre e del nascituro. La lavoratrice deve conoscere quali siano i rischi cui è soggetta e quanto questi possano avere influenza negativa nell'eventualità della gravidanza. Questo tipo di attenzione risulterà utile e proficuo tanto per l'interessata quanto per la Direzione, perché consentirà di assumere le decisioni più opportune al momento della segnalazione del nuovo stato della dipendente.

### Compiti della Direzione

Una particolare e specifica attenzione va rivolta alle condizioni di lavoro delle lavoratrici in modo da attuare misure di prevenzione e protezione volte alla loro effettiva tutela, con riguardo all'eventuale caso dello stato di gravidanza: l'obiettivo è quello di eliminare il rischio per la donna e, comunque, di ridurlo, in modo che si possa immediatamente intervenire quando la lavoratrice dovesse informare la Direzione del suo nuovo stato. La questione è di notevole importanza perché una donna in gravidanza può risultare più esposta della media a certi fattori di rischio e perché può venirne coinvolto lo stesso nascituro.

### Valutazione dei rischi

È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi (si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carrelli a ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa) nonché ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto". L'errore da evitare è quello di limitarsi a valutare la mansione specifica e non anche la condizione

dell'ambiente di lavoro in cui si opera; potrebbe infatti risultare che la mansione in quanto tale non esponga a rischi, ma che le condizioni ambientali siano tali per cui fattori di rischio derivanti da altre attività aziendali coinvolgano, seppur magari in misura ridotta, l'interessata. Se a seguito della valutazione permangono le condizioni di divieto previste dalla normativa, la Direzione potrà intervenire per esempio provvedendo a cambiare la collocazione della postazione di lavoro o la mansione. Qualora nessuna condizione possa essere attuata, a seguito dell'accertamento e della disposizione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, si arriverà alla sospensione anticipata dell'interessata. Il presente capitolo è parte integrante del documento di valutazione dei rischi in quanto le disposizioni si collocano nell'ambito della disciplina generale sulla sicurezza del lavoro: il presente documento si prefigge di valutare i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. 151/2001. La presente valutazione riconferma la metodologia analitica del rischio per le attività lavorative integrandola con l'analisi dei fattori di rischio per la salute riproduttiva, fermi restando i divieti espressi nelle norme preesistenti. Tant'è che nel presente documento di valutazione dei rischi risultano anche le lavorazioni vietate alle lavoratrici madri, contenute nella legge 1204 e nel DPR 1026 integrate da quelle contenute nel Decreto Legislativo 151/01:

1. *agenti fisici*: vengono presi in considerazione quei rischi che possono provocare lesioni al feto o provocare il distacco di placenta, come colpi, vibrazioni, movimenti (quindi anche macchine, impianti con parti in movimento e con pericolo di collisione), movimentazione manuale dei carichi, rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sollecitazioni termiche, movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti interni ed esterni, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività;
2. *agenti biologici*: da considerare nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che si rendessero necessarie metterebbero in pericolo la salute della gestante e del nascituro;
3. *agenti chimici*: con effetti irreversibili, medicinali antimitotici, monossido di carbonio, agenti chimici pericolosi con assorbimento cutaneo.

#### • **Fisiologia della gravidanza**

Per meglio comprendere le finalità della legge che riguarda la protezione della maternità dal lavoro a rischio, si ritiene propedeutico un breve cenno alla fisiologia della gravidanza.

La maternità è una funzione molto delicata che produce, fin dall'inizio, numerose modificazioni nell'organismo della donna, rendendola più suscettibile ai fattori nocivi presenti negli ambienti di lavoro.

Tachicardia, astenia e lipotimie sono disturbi frequenti, sintomo di un maggior lavoro del cuore e di una vasodilatazione a carico soprattutto degli arti inferiori, accompagnata anche da una diminuzione della pressione arteriosa.

La presenza di anemia e di una lieve dispnea per compressione dei volumi polmonari da parte del diaframma e per il maggior consumo di ossigeno, richiesto dall' aumentato fabbisogno metabolico materno e fetale, si traducono in uno stato di minor resistenza alla fatica fisica e in un aumento della frequenza respiratoria. L'aumento della respirazione porta ad un conseguente maggior assorbimento anche degli inquinanti presenti nell'aria ambientale. Altrettanto frequenti sono i dolori lombosacrali e articolari dovuti ad una maggior lassità ed elasticità delle articolazioni, causate dall'assetto ormonale gravidico, necessario per la più facile adattabilità del bacino al feto che si sta sviluppando ma pericoloso per i rischi dorso lombari in caso di sforzo fisico nella movimentazione manuale dei carichi.

La trasmissione verticale dalla madre al feto di agenti chimici e biologici rende pericolosa qualsiasi esposizione anche se è nei limiti accettabili per la popolazione lavorativa normale. Inoltre ricca è la letteratura scientifica che analizza e documenta la relazione tra esiti riproduttivi sfavorevoli come infertilità, aborti, malformazioni, prematurità ed esposizione lavorativa ad agenti fisici, chimici e biologici (radiazioni, rumore, piombo, antiparassitari, gas anestetici, ecc...).

Da quanto precede ne consegue che l'elenco dei lavori incompatibili è molto ampio: fattori di rischio fisico, chimico, biologico e posturale. Alcuni sono elencati in modo esplicito mentre altri sono inclusi in liste relative a normative speciali, come quella sulla tutela del lavoro minorile, sull'obbligo di visite mediche per i lavoratori e le lavoratrici esposti a rischio e quella sulle malattie professionali.

#### • **Fonte normativa**

L'analisi dei rischi presenti è stata effettuata nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi prevista dall'art. 11 D.Lgs. 151/2001, facendo riferimento alla legislazione specifica in materia di tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, le cui norme vengono di seguito riportate:

- D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8.03.2000, n.53;
- Legge 30.12.1971 n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri;

- DPR 20.01.1976 n. 432 Determinazione dei lavori pericolosi e insalubri, ai sensi dell'art. 6 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti;
- DPR 25.11.1976 n. 1026 Regolamento di esecuzione della legge 1204/71;
- Legge 09.12.1977 n. 903 Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Divieto adibire la donna al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino);
- D.P.R. 13.02.1964 n. 185 Esposizione a radiazioni ionizzanti;
- D.L s. 17.03.1995 n. 230 Esposizione a radiazioni ionizzanti;
- D.Lgs. 25.11.1996 n. 645 Recepimento della Direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento;
- Legge 17.10.1967 n. 977 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;
- D.P.R. 19.03.1956 n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro;
- D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 Testo unico per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- Legge 22.05.1978 n. 194 Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;
- D.Lgs.81/2008 Testo Unico sulla sicurezza;
- D.Lgs. 04.08.1999 n. 345 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro;
- Legge 08.03.2000 n. 53 Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità.
- **Procedure adottate**

Spetta al datore di lavoro l'onere di valutare il rischio per la salute della gestante, di prevedere gli interventi di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento ad una mansione non a rischio e nel caso non fosse possibile di comunicarlo per iscritto direttamente alla ASL/Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, per permettere alla donna di richiedere l'astensione anticipata dal lavoro. Seguendo i principi della normativa si possono verificare due situazioni: gravidanza a rischio e lavoro a rischio per la gravidanza.

#### In caso di GRAVIDANZA A RISCHIO

La lavoratrice con patologia ostetrica dopo aver ottenuto il certificato di malattia dal ginecologo si reca al proprio Distretto Sanitario di Base per la conferma da parte del medico pubblico e quindi inoltra alla ASL/Ispettorato del lavoro territorialmente competente la richiesta di astensione anticipata dal lavoro.

#### In caso di LAVORO A RISCHIO

La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro il quale (nel suo processo generale di valutazione dei rischi), ha già valutato l'esistenza o meno di un rischio per la salute riproduttiva.

Nel caso di lavoro pericoloso, procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio, dandone comunicazione scritta alla ASL/Ispettorato del lavoro territorialmente competente.

Se non è possibile lo spostamento, lo comunica unitamente alla richiesta di astensione anticipata dal lavoro da parte dell'interessata.


Qualora la lavoratrice si presenti direttamente alla ASL/Ispettorato del lavoro territorialmente competente, quest'ultima procede a richiedere al datore di lavoro una dichiarazione che attesti la corrispondenza della mansione svolta dalla donna con una delle lavorazioni vietate dalla normativa, la possibilità o meno di spostamento ad una mansione non a rischio.

La ASL/Ispettorato del lavoro territorialmente competente approfondisce l'anamnesi lavorativa nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice, ne evidenzia i relativi e fattori di rischio, valuta e accerta che la mansione sia faticosa, pericolosa ed insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario. Qualora ve ne sia l'esigenza da parte della lavoratrice la ASL valuta la compatibilità della mansione alternativa, anche tramite sopralluogo presso l'istituzione scolastica.

Nello specifico si evidenzia che le procedure adottate per il trattamento della situazione lavorativa relativa alla maternità possono essere schematizzate secondo lo schema a pagina seguente.

#### Comunque in presenza di RISCHI LAVORATIVI

Nel presente documento di valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi associati alle mansioni, intesi come un'indicazione riassuntiva delle tipologie di problemi identificabili sulla base della semplice definizione delle mansioni svolte dal personale



- **Attività svolta**

Le attività rientrano nell'ambito dei servizi di istruzione ed educazione. In ambito scolastico l'attività svolta è di didattica teorica, tecnica e pratica. Altresì viene svolta un'attività extra didattica di amministrazione (direzione e segreteria), di manutenzione e pulizia degli ambienti, attività straordinarie periodiche.

Le attività, di seguito meglio descritte, vengono effettuate da personale docente, tecnico, ausiliario e amministrativo, caratterizzato dalla presenza di prevalente personale femminile con una concentrazione particolare nella docenza e nelle mansioni di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico.

Le attività principali sono quelle di insegnamento e intrattenimento, svolte nelle aule, negli spazi comuni e nei laboratori a queste dedicate. A integrazione e supporto all'attività didattica vengono svolte attività ausiliarie con rischi e caratteristiche proprie.

Attività di laboratorio didattico: viene svolta in locali generalmente attrezzati per le attività da svolgere. I laboratori presenti sono: tecnici e scientifici ma anche per la formazione ed espressione della personalità dell'alunno/a.

Attività direzionale e amministrativa: è quella svolta dalla direzione e dalla segreteria della scuola, comporta l'uso di videoterminali e delle apparecchiature normalmente utilizzate negli uffici (telefono, fax, fotocopiatrice, ecc.).

Pulizia dei locali: questa attività viene svolta principalmente dai collaboratori scolastici. Le pulizie generalmente vengono svolte al termine delle attività didattiche e con attrezzature manuali e meccaniche.

**TABELLA DI SINTESI DI ESPOSIZIONE AI RISCHI PER IL PERSONALE**

Descrizione	Rischio	Eliminazione/prevenzione/Attenuazione a cura dell'Organizzazione
Docenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sforzo vocale</li> <li>• Stress</li> <li>• Danni da posture scorrette</li> <li>• Allergie di tipo respiratorio</li> <li>• Scivolamento e cadute accidentali</li> <li>• Rischio biologico da contatto con materiale organico</li> <li>• Traumi da utilizzo apparecchi/attrezzature/sussidi</li> <li>• Elettrocuzione da attrezzature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Favorire l'alternanza delle attività e sensibilizzazione a impostazione voce</li> <li>• Sensibilizzazione a collaborazione</li> <li>• Favorire l'alternanza delle attività</li> <li>• Frequente pulizia dei locali</li> <li>• Favorire atteggiamento di attenzione e prevenzione</li> <li>• Fornire guanti in lattice e formazione specifica al primo intervento</li> <li>• Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di materiale in buono stato di conservazione ed a norma</li> </ul>
Docenti e tecnici di laboratorio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stress</li> <li>• Danni da posture scorrette</li> <li>• Allergie di tipo respiratorio</li> <li>• Scivolamento e cadute accidentali</li> <li>• Rischio biologico da contatto con materiale organico</li> <li>• Traumi da utilizzo apparecchi/attrezzature/sussidi</li> <li>• Elettrocuzione da attrezzature</li> <li>• Esposizione a sostanze chimiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensibilizzazione a collaborazione</li> <li>• Favorire l'alternanza delle attività</li> <li>• Frequente pulizia dei locali</li> <li>• Favorire atteggiamento di attenzione e prevenzione per attrezzature e sostanze chimiche</li> <li>• Fornire guanti in lattice e formazione specifica al primo intervento</li> <li>• Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di materiale in buono stato di conservazione ed a norma</li> </ul>
Collaboratrici scolastiche	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Movimentazione dei carichi</li> <li>• Utilizzo attrezzi per pulizia e contatto accidentale con sostanze chimiche</li> <li>• Scivolamento e cadute accidentali</li> <li>• Rischio biologico da contatto con materiale organico</li> <li>• Allergie di tipo respiratorio</li> <li>• Elettrocuzione da attrezzature</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limitare movimentazione manuale dei carichi a pesi inferiori a 30 kg e sensibilizzazione all'utilizzo dei mezzi di ausilio presenti</li> <li>• Utilizzo di adeguati mezzi di protezione individuale (mascherine e guanti) e tempestiva segnalazione al medico di ogni eventuale stato irritativo</li> <li>• Acquisizione e valutazione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati</li> <li>• Favorire il ricambio dell'aria nei locali</li> <li>• Favorire atteggiamento di attenzione e prevenzione</li> <li>• Fornire guanti in lattice e formazione specifica al primo intervento</li> <li>• Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di materiale in buono stato di conservazione ed a norma</li> </ul>

Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima fase corrisponde all'identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopraccitate. Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. In tal senso, se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C devono essere oggetto di misure qualitative. Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro individua le categorie di lavoratrici esposte (gestanti e/o in allattamento) e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Sia l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza. In effetti vi è un periodo che va dai 30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al datore di lavoro.

Per il caso specifico una volta in possesso di comunicazione ufficiale da parte della lavoratrice si valuta se:

1. esistano rischi per gravidanza ed allattamento;
2. in caso positivo se esiste possibilità di altra mansione;
- 3.1. nel caso di possibilità di spostamento il Dirigente Scolastico colloca la lavoratrice a mansione idonea ed invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro;
- 3.2. nel caso di impossibilità di spostamento il Dirigente Scolastico allontana la lavoratrice ed invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro (DPL);
4. nel caso del punto 3.2. la DPL emette il provvedimento di astensione previo accertamento della ASL.

- **Misure generali per tutte le figure professionali**

Rischi validi per tutte le mansioni, in quanto legati alle condizioni individuali e allo stato di salute personale.

- L'esistenza di complicanze o di altre patologie interessanti la gravidanza o l'allattamento dovrà essere segnalata affinché si prendano gli opportuni provvedimenti di tutela. Lo stesso vale per l'aggravamento di eventuali patologie preesistenti. In particolare, sarà disposta una visita presso la ASL per verificare la possibilità di un provvedimento di astensione anticipata o di interdizione dal lavoro.
- L'eventuale presenza di disturbi sarà presa in considerazione non appena segnalata e saranno presi gli opportuni provvedimenti di tutela. Ad esempio: Malessere mattutino, Mal di schiena, Vene varicose/altri problemi circolatori/emorroidi, Stanchezza/fatica/stress, Disturbi all'equilibrio (anche in allattamento), ecc.
- Dovrà essere valutato, caso per caso, se il tempo di viaggio da e per la sede di lavoro (pendolarismo) è tale da consigliare provvedimenti di riduzione dell'orario o di anticipazione dall'astensione. Infatti, le vibrazioni che interessano l'intero corpo (come l'uso di veicoli) possono essere pericolose in gravidanza.

- **Allegato A del D.Lgs. 151/01 (art. 5 del D.P.R. 25.11.1976 n. 1026) – Elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7**

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa.

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

- quelli previsti dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345 e dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262;
- quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli allegati 4 e 5 al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.

- **Allegato B del D.Lgs. 151/01 (D.Lgvo. 25.11.1996 n. 645 allegato 2) – Elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all'art. 7**

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrappressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea;
- agenti biologici:
  - toxoplasma;
  - virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico.

1. Agenti:

- agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

- **Allegato C del D.Lgs. 151/01 (D.Lgvo. 25.11.1996 n. 645 allegato 1) – Elenco non esauriente di agenti processi e condizioni di lavoro di cui all'art. 7**

A. AGENTI.

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
  - movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto
  - dorso lombari;
  - rumore;
  - radiazioni ionizzanti;
  - radiazioni non ionizzanti;
  - sollecitazioni termiche;
  - movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti biologici.

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II.

3. Agenti chimici.

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino ancora nell'allegato II:

- sostanze etichettate R 40; R 45; R 46 e R 47 ai sensi della direttiva n. 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'allegato II;
- agenti chimici che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
- mercurio e suoi derivati;
- medicinali antimitotici;
- monossido di carbonio;
- agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.



## B. PROCESSI.

Processi industriali che figurano nell'allegato VIII del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni.

### • Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi deve comprendere almeno tre fasi:

- identificazione delle categorie delle lavoratrici (gestanti, puerpere, in periodo di allattamento, madri adottive e/o affidatarie) e della mansione cui sono adibite;
- identificazione dei pericoli (agenti fisici, chimici e biologici; attività svolte; movimenti e posture; fatica psicofisica, ecc.);
- valutazione del rischio in termini qualitativi e quantitativi.

### METODOLOGIA ADOTTATA

La quantificazione e relativa classificazione dei rischi deriva dalla stima dell'entità dell'esposizione e dalla gravità degli effetti; infatti, il rischio può essere visto come il prodotto della Probabilità P di accadimento per la Gravità del Danno D:

$$R = P \times D$$

Per quanto riguarda la probabilità di accadimento si definisce una scala delle Probabilità, riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Di seguito è riportata la Scala delle Probabilità:





LIVELLO	CRITERI
Non Probabile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.
Possibile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
Probabile	L'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto. E' noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno.
Altamente probabile	Esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato. Si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in situazioni operative simili.

Per quanto concerne l'Entità dei Danni, si fa riferimento alla reversibilità o meno del danno. Di seguito è riportata la Scala dell'Entità del Danno:

LIVELLO	CRITERI
lieve	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
modesto	Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili
significativo	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità permanente parziale Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
grave	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la Matrice Dei Rischi nella quale ad ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/entità dei danni.

Di seguito è riportata la matrice che scaturisce dalle suddette scale:

Legenda Rischio		DANNO			
		Lieve (1)	Modesto (2)	Significativo (3)	Grave (4)
	Basso				
	Accettabile				
	Notevole				
	Elevato				
PROBABILITÀ	Non Probabile (1)	1	2	3	4
	Possibile (2)	2	4	6	8
	Probabile (3)	3	6	9	12
	Altamente probabile (4)	4	8	12	16

Classe di Rischio	Priorità Di Intervento
Elevato ( $12 \leq R \leq 16$ )	<u>Azioni correttive Immediate</u> L'intervento previsto è da realizzare con tempestività nei tempi tecnici strettamente necessari non appena approvato il budget degli investimenti in cui andrà previsto l'onere dell'intervento stesso.
Notevole ( $6 \leq R \leq 9$ )	<u>Azioni correttive da programmare con urgenza</u> L'intervento previsto è da realizzare in tempi relativamente brevi anche successivamente a quelli stimati con priorità alta.
Accettabile ( $3 \leq R \leq 4$ )	<u>Azioni correttive da programmare a medio termine</u> Intervento da inserire in un programma di interventi a medio termine ma da realizzare anche in tempi più ristretti qualora sia possibile attuarlo unitamente ad altri interventi più urgenti.
Basso ( $1 \leq R \leq 2$ )	<u>Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione</u>

- **Principali fattori di rischio**

I pericoli e le situazioni correlate cui si possono trovare esposte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono i seguenti:

CONDIZIONI DI LAVORO

*Orari ed organizzazione del lavoro*

L'affaticamento mentale e psichico, in genere, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono. A causa della crescente stanchezza che avvertono, alcune donne gestanti o che allattano possono non essere in grado di effettuare turni irregolari o serali, lavoro notturno, straordinario. L'organizzazione dell'orario di lavoro (compresi gli intervalli di riposo, la loro frequenza e i tempi stabiliti) può ripercuotersi sulla salute di una donna incinta e del nascituro, sul suo recupero dopo il parto o sulla sua capacità di allattare e può inoltre aumentare i rischi di stress e di patologie da stress. Inoltre, considerati i mutamenti della pressione sanguigna che possono verificarsi durante e dopo la gravidanza e il parto, la tipologia normale di pause sul lavoro può non essere adatta per le lavoratrici madri.

### *Carichi Posturali*

La fatica derivante dallo stare in piedi e da altre attività fisiche è stata spesso considerata tra le cause di aborti spontanei, parti prematuri e neonati sottopeso. Mutamenti fisiologici nel corso della gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. Mentre se le lavoratrici in gestazione siedono a lungo immobili il riempimento venoso nelle gambe aumenta notevolmente e può provocare una sensazione di dolore e un edema. Inoltre, è potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti e non sufficientemente adattabili, in particolare nelle ultime fasi della gravidanza, al crescente volume addominale. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari e vengono in tal modo limitate la destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti, la portata e l'equilibrio delle lavoratrici, con un rischio accresciuto d'infortunio.

### *Stress Professionale*

Le lavoratrici gestanti e puerpere possono risentire in modo particolare dello stress professionale per vari motivi:

- durante e dopo la gestazione intervengono mutamenti ormonali, fisiologici e psicologici, in rapida successione, che possono accrescere la sensibilità allo stress, l'ansietà o la depressione in singole persone;
- una certa insicurezza finanziaria, emotiva e l'incertezza del posto di lavoro possono derivare dai cambiamenti nella situazione economica determinati dalla gravidanza, in particolare se ciò si rispecchia nella cultura del posto di lavoro;
- può essere difficile conciliare vita lavorativa e privata, in particolare in presenza di orari di lavoro lunghi, imprevedibili o che precludono una vita sociale oppure in presenza di altre responsabilità familiari;
- l'eventuale esposizione a situazioni che comportano violenza sul posto di lavoro;
- un ulteriore stress da lavoro può verificarsi se una donna ha avuto problemi nel corso di precedenti gravidanze (aborti spontanei, morti natalità o altre anomalie) la sua paura potrebbe essere aumentata a causa della pressione dei colleghi di lavoro o di altre pressioni esercitate sul posto di lavoro;
- stando ad alcuni studi, allo stress è possibile fare risalire una più alta incidenza di aborti spontanei e una ridotta capacità di allattamento.

## AGENTI FISICI

### *Colpi, urti e vibrazioni*

L'esposizione regolare a colpi, urti improvvisi contro il corpo o vibrazioni a bassa frequenza può accrescere il rischio di un aborto spontaneo. Mentre un'esposizione prolungata a vibrazioni che interessano il corpo intero può accrescere il rischio di parto prematuro o di neonati sotto peso.

### *Rumore*

L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza. Studi sperimentali hanno evidenziato che un'esposizione prolungata del nascituro a rumori forti può avere un effetto sulle sue capacità uditive dopo la nascita e che le basse frequenze sono maggiormente suscettibili di provocare danno.

### *Radiazioni Ionizzanti*

Un'esposizione alle radiazioni ionizzanti comporta elevati rischi soprattutto per il nascituro. Sostanze contaminanti radioattive inalate o ingerite dalla madre possono passare nel latte e, attraverso la placenta, nel nascituro oppure determinare un'esposizione indiretta del bambino, tramite il contatto con la pelle della madre.

### *Sollecitazioni Termiche*

Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svengano o risentano di stress termici, anche l'allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore. Analogamente temperature molto fredde possono essere pericolose per le gestanti e i nascituri.

## AGENTI BIOLOGICI

Molti agenti biologici che rientrano nei tre gruppi di rischio possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre durante la gravidanza.

Essi possono giungere al bambino per via placentare mentre questo è ancora nell'utero oppure durante e dopo il parto nel corso dell'allattamento, a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino.

Agenti tipici che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono il virus dell'epatite B, quello dell'epatite C, l'HIV (il virus dell'AIDS), l'herpes, la tubercolosi, la sifilide, la varicella e il tifo. La rosolia e la toxoplasmosi possono danneggiare il nascituro che può essere colpito anche da altri agenti biologici, ad esempio il citomegalovirus

(un'infezione diffusa nella collettività umana) e la clamidia presente negli ovini. Per la maggior parte dei lavoratori il rischio d'infezione non è più elevato sul posto di lavoro che nella vita quotidiana, ma in certe occupazioni l'esposizione alle infezioni è più probabile.

#### AGENTI CHIMICI

Sono vietate le sostanze etichettate con le seguenti frasi di rischio:

- R40: possibilità di effetti irreversibili
- R45: può provocare il cancro R46: può provocare alterazioni genetiche ereditarie
- R49: può provocare il cancro per inalazione
- R61: può provocare danni ai bambini non ancora nati
- R63: possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati
- R64: possibile rischio per i bambini allattati al seno.

Analogamente per i preparati, quando essi contengano una sostanza a concentrazione maggiore, etichettata con le suddette frasi di rischio. Alcuni agenti chimici inoltre possono penetrare attraverso la pelle ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute, i rischi quindi, dipendono dal modo in cui esse sono utilizzate oltre che dalle loro proprietà pericolose. L'assorbimento attraverso la pelle può avvenire a seguito di una contaminazione localizzata, ad esempio nel caso di uno schizzo sulla pelle o sugli indumenti, o, in certi casi, dall'esposizione a elevate concentrazioni di vapore nell'aria.

Mercurio e suoi derivati I composti organici del mercurio possono avere effetti nocivi sul nascituro. Da studi effettuati sugli animali e dall'osservazione di pazienti umani risulta che l'esposizione a mercurio durante la gravidanza può rallentare la crescita del nascituro, perturbare il sistema nervoso e determinare l'avvelenamento della madre e del nascituro in quanto il mercurio organico passa dal sangue al latte.

#### *Piombo e suoi derivati*

Tradizionalmente si associa l'esposizione delle gestanti al piombo con aborti e mortalità, ma non vi sono indicazioni del fatto che ciò vale ancora in presenza degli attuali standard di esposizione. Vi sono forti segnali del fatto che l'esposizione al piombo,

sia intrauterina che post-parto, determina problemi nello sviluppo, soprattutto a danno del sistema nervoso e degli organi emopoietici. Le donne, i neonati e i bambini in tenera età sono maggiormente sensibili al piombo che gli adulti maschi. Il piombo passa dal sangue al latte. Questo fenomeno può costituire un rischio per il bambino nell'ipotesi in cui una donna subisca una forte esposizione prima della gravidanza e durante la stessa.

#### MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

La movimentazione manuale di carichi pesanti è rischiosa per la gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Il rischio dipende dallo sforzo, dal peso del carico, dal modo in cui esso viene sollevato e dalla frequenza con cui avviene il sollevamento durante l'orario di lavoro. Con il progredire della gravidanza una lavoratrice incinta è esposta a un rischio maggiore di lesioni, Ciò è causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e da problemi posturali ingenerati dalla gravidanza avanzata. Vi possono essere inoltre rischi per le puerpere, ad esempio, dopo un taglio cesareo che può determinare una limitazione temporanea delle capacità di sollevamento e di movimentazione. Le madri che allattano possono trovarsi a disagio a causa del maggiore volume dei seni e della loro maggiore sensibilità.

In particolare:

#### Danno atteso

- La movimentazione manuale dei carichi è rischiosa per la salute della donna nel periodo della gravidanza: i cambiamenti, infatti, legati all'incremento della lordosi lombare, lo spostamento del centro di gravità, la riduzione della capacità di flessione e di estensione del bacino e del tronco causati dall'addome sporgente, determinano un maggiore affaticamento e una riduzione della capacità di resistenza al carico da parte della donna durante questo periodo;
- inoltre, il rilassamento dei legamenti, causato dai mutamenti ormonali che intervengono nelle gestanti e nelle puerpere, facilita l'insorgenza di lesioni dei legamenti stessi;
- per quanto riguarda, viceversa, gli effetti sul concepimento gli studi indicano la possibilità del verificarsi di lesioni e parto prematuro.

#### Misure di Prevenzione

- Di seguito si riportano quali misure di prevenzione una serie di posizioni da assumere o da evitare (posizioni errate) nel caso di movimentazione manuale dei carichi.

- E' importante dare alla schiena una posizione diritta prima di sollevare il carico mettendosi in posizione accoccolata, con gambe leggermente divaricate e corpo vicino al carico; l'operazione di sollevamento va eseguita tendendo le gambe e raddrizzando in seguito il tronco;
- ogni volta che la colonna vertebrale è sottoposta a forti sollecitazioni si deve evitare di fare compiere movimenti in avanti, indietro o torsioni.

Una serie di posizioni errate che occorre sforzarsi di non eseguire è invece di seguito elencata:

- non sollevare un peso a schiena curva;
- non eseguire una torsione del busto spostando un oggetto;
- non mantenere oggetti lontano dal baricentro del corpo;
- non inarcare la schiena per raggiungere posizioni alte;
- non sollevare un carico bruscamente;
- evitare il trasporto di un grosso peso con una mano.

#### LAVORI AI VIDEOTERMINALI

I livelli di radiazione elettromagnetica che possono essere generati dai videoterminali non costituiscono un rischio significativo per la salute. Non occorrono quindi misure protettive speciali per tutelare la salute delle persone da tali radiazioni. Sono stati effettuati diversi studi scientifici e non è emersa nessuna correlazione tra gli aborti o le malformazioni dei neonati e l'attività svolta al videoterminale. Il lavoro ai videoterminali può comportare, quindi, solo rischi ergonomici e posturali. Il Decreto "Linee guida d'uso dei videoterminali" del 2/10/00 del Ministero del lavoro prevede modifiche delle condizioni e dell'orario di lavoro in relazione alle "variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbe favorire l'insorgenza di disturbi dorso lombari".

In particolare:

nella Linea Guida d'uso dei Videoterminali (D.M. 2 ottobre 2000) viene chiarito che tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano ad escludere, per i videoterminali, rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico dell'operatore sia della prole. In particolare, nei posti di lavoro con videoterminali le radiazioni ionizzanti si mantengono a livelli rilevabili nei comuni ambienti di vita e di lavoro. Anche le Linee Diretrici emanate dalla Commissione della Comunità Europea escludono ogni correlazione tra aborti, o malformazioni dei neonati e l'attività svolta al videoterminale.

#### Danno atteso

- Il lavoro al videoterminale può comportare rischi ergonomici nelle lavoratrici gestanti a causa delle variazioni posturali legate alla gravidanza.

#### Misure di Prevenzione

- Le indicazioni atte ad evitare l'insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici sono di seguito elencate:
- assumere la postura corretta di fronte al video, con i piedi ben poggiati al pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello schienale
- posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm;
- disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che lo schermo non sia utilizzato in maniera saltuaria, e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili;
- eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle;
- evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati; nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori).

#### SOLLECITAZIONI TERMICHE

Durante la gravidanza l'esposizione a stress termico è meno tollerata dalla donna a causa delle mutate condizioni fisiche che si verificano in tale periodo.

#### Danno atteso

- Svenimenti;
- stress da calore;
- l'esposizione a calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza;
- l'allattamento può essere pregiudicato a causa della disidratazione da calore.

Il rischio di temperature calde si riduce di norma dopo il parto ma non è certo con quanta rapidità migliori la tolleranza. Anche temperature molto fredde possono essere pericolose per le gestanti ed i nascituri. I rischi aumentano comunque nel caso di un'esposizione a improvvisi sbalzi di temperatura.

A seguito della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, e l'adozione delle misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, a carico del datore di lavoro vige l'obbligo di informare adeguatamente la lavoratrice dei rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa e i loro rappresentanti, e di adibire la lavoratrice ad altre mansioni, anche prevedendo orari diversi da quelli normalmente svolti. A tal proposito, nel caso si rilevino necessità, il datore di lavoro eseguirà modifiche temporanee alle condizioni, all'organizzazione ed all'orario di lavoro, per evitare che la gestante o puerpera sia esposta a rischi sul lavoro. Qualora non fosse possibile effettuare alcuna modifica nell'organizzazione e/o nell'orario di lavoro, il datore di lavoro assegnerà la lavoratrice ad altre mansioni. Se nemmeno l'assegnazione ad altre mansioni fosse possibile, le lavoratrici saranno dispensate in anticipo dal lavoro (rispetto al periodo obbligatorio di due mesi prima e tre mesi dopo il parto) così come previsto dal testo unico sulla maternità, direttamente dal datore di lavoro, il quale dopo aver disposto l'astensione anticipata della lavoratrice, informa successivamente il Dipartimento Provinciale del Lavoro.

## PERICOLI GENERICI E SITUAZIONI CORRELATE

### Fattori di Rischio

- I pericoli generici che è possibile riscontrare consistono essenzialmente negli orari di lavoro prolungati che rappresentano una condizione che, inducendo un affaticamento mentale o fisico, aggravano la stanchezza della lavoratrice, stanchezza correlata alla gravidanza ed al periodo post-natale;
- altro pericolo generico è rappresentato dalla fatica derivante dallo stare in piedi, che aggrava la condizione naturale della gravidanza nella quale si verificano mutamenti fisiologici, tra cui un aumento del volume addominale con conseguente possibile compressione sulle vene addominali o pelviche, che riducendo il ritorno venoso dalla pelvi, determina in alcuni casi un'accelerazione del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine;
- allo stesso modo le attività in postura seduta facilitano nelle donne gestanti infiammazioni ed infezioni vaginali e un incremento di trombosi o embolia agli arti inferiori.

### Misure di Prevenzione

- Misure di prevenzione che saranno adottate consistono sostanzialmente:
- nella modifica dell'organizzazione del lavoro mirata a disciplinare la frequenza delle pause e la tipologia e la durata dell'attività lavorativa;
- qualora le condizioni di lavoro risultino troppo dispendiose dal punto di vista fisico o mentale, il datore di lavoro provvederà affinché le donne incinte o le madri che allattano abbiano la possibilità di riposarsi in posizione distesa ed in condizioni appropriate.

## • Risultati della valutazione

Di seguito sono riportate le schede di valutazione, dettagliate per mansione e reparto.

### SCHEDA DI VALUTAZIONE

Fattore di Rischio	Domanda	Entità	Misure da Adottare	Provvedimenti Adottati
Aspetti ergonomici	Lavoratrici gestanti nello Svolgimento delle proprie Attività trascorrono periodi prolungati in posizione seduta?	Notevole	La postura seduta non dovrebbe essere mantenuta ininterrottamente. Ove ciò non sia possibile, si dovrebbero prevedere pause e compiere esercizi fisici per riattivare la circolazione	Effettuare periodici esercizi per riattivare la circolazione
Aspetti ergonomici	Gli ambienti di lavoro in cui operano le lavoratrici gestanti non sono confortevoli ed obbligano a posizioni ristrette e particolarmente affaticanti?	Accettabile	Adeguare i posti di lavoro al fine di evitare problemi posturali e rischi di affaticamento	Le postazioni sono state migliorate in base alle esigenze delle lavoratrici madri
Luoghi di lavoro	Non esiste per le lavoratrici gestanti e puerpere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate?	Accettabile	Dare la possibilità alle donne incinte di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate, rendendo disponibili appositi spazi	
Luoghi di lavoro	Per le donne gestanti o in periodo di allattamento l'accesso alle toilette (e agli ambienti igienici correlati) non è agevole?	Accettabile	Adottare le regole in materia di prassi lavorative, in modo da consentire alle lavoratrici gestanti o che allattano di lasciare i loro posti di lavoro con breve preavviso e con maggiore frequenza del consueto. Laddove ciò non sia possibile applicare temporanei Adeguamenti delle condizioni di lavoro	

- **Misure generali per tutte le figure professionali**

Rischi validi per tutte le mansioni, in quanto legati alle condizioni individuali e allo stato di salute personale.

- L'esistenza di complicanze o di altre patologie interessanti la gravidanza o l'allattamento dovrà essere segnalata affinché si prendano gli opportuni provvedimenti di tutela. Lo stesso vale per l'aggravamento di eventuali patologie preesistenti. In particolare, sarà disposta una visita presso la ASL per verificare la possibilità di un provvedimento di astensione anticipata o di interdizione dal lavoro.
- L'eventuale presenza di disturbi sarà presa in considerazione non appena segnalata e saranno presi gli opportuni provvedimenti di tutela. Ad esempio: Malessere mattutino, Mal di schiena, Vene varicose/altri problemi circolatori/emorroidi, Stanchezza/fatica/stress, Disturbi all'equilibrio (anche in allattamento), ecc.
- Dovrà essere valutato, caso per caso, se il tempo di viaggio da e per la sede di lavoro (pendolarismo) è tale da consigliare provvedimenti di riduzione dell'orario o di anticipazione dall'astensione. Infatti, le vibrazioni che interessano l'intero corpo (come l'uso di veicoli) possono essere pericolose in gravidanza.

## **Fattore di rischio: Lavoratrici in stato di gravidanza - misure protettive e preventive**

### Esito della valutazione:

In genere le lavoratrici di scuola primaria e secondaria non sono esposte a fattori di rischio, tranne lo stress (da tenere sotto osservazione) ed il rischio biologico in base alle risultanze sanitarie.

Rischio Medio con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Grave.

### Misure Generali:

Ergonomia delle sedute

Organizzazione del lavoro in modo corretto

Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata.

Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione.

Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, per evitare malesseri della gravidanza.

Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro

### Misure di prevenzione e protezione attuate:

Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà dell'orario

Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevarre pesi eccedenti 3 kg

Divieto in gravidanza di uso di scale e simili

- 1) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano rischi dovuti ad una vibrazione sgradevole che coinvolga il corpo intero, soprattutto a basse frequenze, microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti o sobbalzi che interessano l'addome (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 2) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano movimentazione manuale dei carichi (Artt. 7, 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 3) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, tenuto presente che l'uso di dispositivi di protezione individuale non possono proteggere il nascituro dal rischio fisico, sono allontanate dalle attività che comportano rischi dovuti ad una esposizione a rumori forti (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 4) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono allontanate dalle attività che comportano per periodi prolungati a calore o freddo eccessivi (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 5) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, **DEVONO USUFRUIRE** di orario di lavoro e altre condizioni di lavoro, compresi i tempi e la frequenza delle pause, la tipologia e la durata dei turni, adeguati alle esigenze della lavoratrice stessa al fine di evitare i rischi (Art. 12, comma 1, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 6) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, **DEVONO USUFRUIRE** di orario di lavoro adeguato e di condizioni di lavoro, quali volume e ritmo, non eccessivi, inoltre la stessa lavoratrice ha la possibilità di controllare il modo in cui il lavoro è organizzato (Art. 12, comma 1, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 7) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di sedersi durante il lavoro (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).



- 8) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di evitare o ridurre la fatica perché gli sono consentite pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 9) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, dispongono di posti di lavoro e procedure operative adeguate al crescere del volume addominale al fine di ovviare i problemi posturali e rischi di infortunio (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 10) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, usufruiscono di orario di lavoro e altre condizioni di lavoro adeguati alle esigenze della lavoratrice stessa al fine di evitare i rischi (Art. 12, comma 1, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 11) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, usufruiscono del sostegno, della comprensione e del riconoscimento dovuto, pur nel rispetto della loro privacy (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 12) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di sedersi durante il lavoro (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 13) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura eretta con quella seduta (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 14) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione eretta, usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 15) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di alternare la postura seduta con quella eretta (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 16) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, in cui per esigenze di attività sono costrette a mantenere ininterrottamente la posizione seduta, usufruiscono di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro (Artt. 11 e 12, D.Lgs. 151/2001 e linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 17) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di allontanarsi dalla postazione di lavoro con breve preavviso e con maggiore frequenza del consueto (Linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 18) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, hanno la possibilità di usufruire di pause più lunghe e più frequenti durante il lavoro, per l'assunzione di alimenti e bevande (Linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 19) Le lavoratrici, durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio, sono trasferite ad altre mansioni o poste in congedo temporaneo in caso di manifestazioni epidemiche, se si riscontra siero negatività (Linee direttrici elaborate dalla Commissione europea).
- 20) La lavoratrice è allontanata dalla mansione se in base alla valutazione dei rischi si evidenzia un rischio per la salute che non si può prevenire mediante una combinazione di controlli tecnici unitamente a una buona pianificazione e gestione dell'attività e all'uso di dispositivi di protezione individuale (Linee direttrici elaborate dalla commissione europea).